

POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE CENTRISOLA

CHIGNOLO D'ISOLA - MADONE - SUISIO - MEDOLAGO
Tel. 035.0771077 Fax 035.0771203
E-mail: polizialocale@centrisola.it
PEC: plicentrisola@pec.it



Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale nel Comune di CHIGNOLO D'ISOLA

IL COMANDANTE

CONSIDERATO che, nelle giornate del 30.05.2024, 31.05.2024, 01.06.2024, 02.06.2024 è in previsione, nell'area di parcheggio di via Don Bosco in Comune di Chignolo d'Isola, la manifestazione "Gusti di strada music and food":

VISTA la Delibera della Giunta comunale nr. 36 del 05.04.2024, di concessione del patrocinio comunale alla manifestazione e di indirizzo per l'adozione, da parte dei Responsabili di Settore, di tutti i provvedimenti necessari per lo svolgersi dell'evento;

CONSIDERATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di regolamentazione della viabilità ordinaria per consentire il regolare svolgersi della manifestazione sopra citata;

VISTI gli artt. 5, c.3° e 7, c. 1° del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 "CODICE DELLA STRADA" ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Madone n. 03 del 03 Gennaio 2024 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio di Polizia Locale "Intercomunale Centrisola";

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

- 1. LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, dalle ore 07:00 del giorno Giovedì 30.05.2024 alle ore 24:00 del giorno Domenica 02.06.2024, nella via Don Bosco in Comune di Chignolo d'Isola, a partire dall'intersezione con la via Manzoni sino all'intersezione con la via XXV Aprile.
- **2.** L'Ufficio Tecnico comunale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, posando idonea segnaletica temporanea, visibile nelle ore notturne, indicante i divieti e le eventuali modifiche alla viabilità ordinaria.

- **3.** La presente ordinanza è portata a conoscenza della cittadinanza con la pubblicazione all'albo comunale e l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea di cui al punto 03.
- **4.** Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, anche mediante la sospensione della manifestazione. Dovrà inoltre essere garantito l'accesso ai passi carrali per i residenti nei tratti in cui è in vigore la sospensione della circolazione.
- **5.** La presente Ordinanza non sostituisce eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di Enti o Uffici diversi, di cui il richiedente dovrà preventivamente dotarsi, ove necessari. In particolare, l'organizzatore dovrà effettuare le necessarie comunicazioni a mezzo potale SUAP, in assenza delle quali il presente provvedimento cesserà di avere efficacia.
- **6.** Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.
- **7.** Il Corpo della Polizia Locale, unitamente alle altre Forze di Polizia, curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni. In caso di necessità il Comando di Polizia Locale è autorizzato a variare e/o integrare il contenuto prescrittivo della presente Ordinanza, adottando i provvedimenti viabilistici necessari con successiva formalizzazione degli stessi.

Il Comandante Dr. Mauro Bianco

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate)